

Decreto federal sul limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 2007–2010

del 25 settembre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge del 20 marzo 1998¹ sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS);

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2006²,

decreta:

Art. 1

Per le indennità e gli investimenti nel settore infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere FFS nel periodo 2007–2010 è approvato un limite di spesa di 5880 milioni di franchi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 25 settembre 2006

Il presidente: Claude Janiak
Il segretario: Ueli Anliker

¹ RS 742.31

² FF 2006 3523

Limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della società anonima
Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 2007–2010. DF
